



D.R. n. 2 del 14/07/2025

OGGETTO: Regolamento sulla valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato. Aggiornamento

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6, comma 9 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di Riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 11 con cui viene disciplinata l'autonomia didattica;
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* ed in particolare l'art. 6, comma 7 della suddetta Legge, il quale prevede una differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del Docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca;
- VISTO l'art. 6, comma 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che *i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9”*;
- VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 concernente il *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'articolo 1, comma 629, con cui, a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli



	6, comma 14, e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, è stato trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019, concernente l'adeguamento del trattamento economico del Personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2020, concernente l'adeguamento del trattamento economico del Personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
VISTO	il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2022 concernente l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2024 concernente l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024 concernente l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
VISTO	il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO	il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
VISTE	le linee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
VISTO	il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 contenente la <i>“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari”</i> ;
RICHIAMATO	lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità di Ateneo;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 24 gennaio 2022, n. 1, con cui è stato emanato il Regolamento relativo alla valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e all'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 18 luglio 2024, n. 4 con cui si è provveduto all'aggiornamento del predetto Regolamento;
RICHIAMATO	il Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori Universitari emanato con D.R. 18 luglio 2024, n. 2 e successivamente modificato con D.R. 8 gennaio 2025, n. 1;
VISTO	il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio



	di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 18 marzo 2025, n. 1 con cui: – è stato aggiornato il Regolamento sulla valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; – è stata disposta la riapertura dei termini al fine di consentire la presentazione della domanda per i Docenti che avrebbero potuto presentarla dal 1° settembre al 31 ottobre 2024 e comunque per coloro la cui valutazione ricadeva entro il 31 dicembre 2024; – è stato definito l'elenco dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, con indicazione delle relative scadenze;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 26 maggio 2025, n. 1 con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'articolo 6, comma 2, lett. c), del Regolamento dell'Ateneo per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato di cui al Decreto Rettorale 18 marzo 2025, n. 1 in modo da tener conto delle novità introdotte dal D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, in tema di quantificazione di aule virtuali da svolgere necessariamente in forma sincrona;
RICHIAMATA	la delibera del 26 giugno 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno apportare una ulteriore modifica al predetto Regolamento relativamente alla nomina della Commissione di valutazione conferendo mandato al Rettore di procedere con l'emanazione del relativo provvedimento di emanazione del novellato Regolamento;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

L'articolo 5, comma 1, del Regolamento dell'Ateneo per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato di cui al Decreto Rettorale 26 maggio 2025, n. 1 è così modificato:

1. *La valutazione per l'ottenimento dello scatto stipendiale sarà effettuata da un'apposita Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione e nominata con Decreto Rettorale entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alle scadenze temporali di cui al comma 4 del precedente articolo 3. La Commissione è composta da tre membri, scelti fra il personale docente di ruolo che non abbia richiesto di essere sottoposto a valutazione o, in caso sia necessario per completare la Commissione, fra il personale amministrativo di livello dirigenziale. Partecipa ai lavori della Commissione, in qualità di Segretario, il Direttore Generale Vicario o risorsa della struttura Amministrativa da questi delegata.*

Art. 2

Il nuovo testo del Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori Universitari, allegato al presente Decreto, entra in vigore contestualmente alla data di emanazione di quest'ultimo e sostituisce integralmente le versioni precedenti.

Art. 3

Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici e pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nella



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Sezione "Normativa e Regolamenti". Dell'avvenuta pubblicazione verrà data opportuna comunicazione agli interessati.

ROMA, 14 LUGLIO 2025

**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

Firmato digitalmente
da: Marco Abate
Data: 14/07/2025
15:41:49

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 14.07.2025



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 14 LUGLIO 2025, N. 2

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, AL D.P.R. 15 DICEMBRE 2011, N. 232 E ALL'ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità e i criteri per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionale dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dall'articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, successivamente modificati in biennali dall'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. I destinatari del presente Regolamento sono i Professori e i Ricercatori universitari a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno e definito, che abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali, consiste in un giudizio positivo, oppure negativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del presente Regolamento.
4. Per gli scopi di questo Regolamento, con Anno Accademico si intende il periodo intercorrente fra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Articolo 2

Soggetti interessati alla valutazione

1. I soggetti interessati alla valutazione sono i Professori e Ricercatori universitari a tempo indeterminato che abbiano maturato, ai sensi della normativa vigente, due anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
2. Nella maturazione dell'anzianità di cui al comma precedente, non sono computati periodi di aspettativa senza assegni.
3. Sono esclusi dalla procedura i docenti che abbiano subito nel biennio procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.

Articolo 3

Procedura di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'attribuzione dello scatto stipendiale è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. La valutazione si svolge con cadenza semestrale.



3. L'elenco degli interessati è reso noto con apposito Decreto del Rettore che indicherà altresì le scadenze temporali entro le quali presentare domanda secondo quanto indicato nel successivo comma 4.
4. I soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti a presentare la domanda per l'attribuzione dello scatto stipendiale, unitamente a una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio accademico antecedente a quello di maturazione del nuovo scatto stipendiale. La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione biennale andranno inviate al Magnifico Rettore secondo le seguenti scadenze temporali:
 - dal 1° luglio al 15 luglio, per coloro la cui data di valutazione è compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso;
 - dal 1° gennaio al 15 gennaio, per coloro la cui data di valutazione è compresa tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 4

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti che hanno titolo a partecipare alla procedura di valutazione, devono presentare la richiesta e la relazione, nel rispetto delle scadenze temporali di cui al precedente articolo 3, utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento, rispettivamente **Allegato n. 1 e n. 2**, predisposti in formato di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. I soggetti interessati alla valutazione che, pur avendo maturato l'anzianità utile, non presentano domanda e/o non la inoltrano nei termini e con le modalità individuate nel precedente comma 1 e al precedente art. 3, e richiamate nel Decreto Rettorale di indizione della procedura, possono presentarla nella successiva tornata di valutazione. Il biennio oggetto di valutazione è quello che precede la data della nuova procedura valutativa. In questo caso:
 - a) se la valutazione ha esito negativo si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 7;
 - b) se la valutazione ha esito positivo, gli effetti giuridici ed economici dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il docente o non ha presentato la domanda o non lo ha fatto nei termini e con le modalità previste nei commi 4 del precedente articolo 3 e 1 del presente articolo.

Articolo 5

Commissione di valutazione

1. La valutazione per l'ottenimento dello scatto stipendiale sarà effettuata da un'apposita Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione e nominata con Decreto Rettorale entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alle scadenze temporali di cui al comma 4 del precedente articolo 3. La Commissione è composta da tre membri, scelti fra il personale docente di ruolo che non abbia richiesto di essere sottoposto a valutazione nel semestre di riferimento o, in caso sia necessario per completare la Commissione, fra il personale amministrativo di livello dirigenziale. Partecipa ai lavori della Commissione, in qualità di Segretario, il Direttore Generale Vicario o risorsa della struttura Amministrativa da questi delegata.
2. La Commissione potrà effettuare i propri lavori anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione via mail della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti, nonché la possibilità per tutti di seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo così la piena legittimità e validità delle sedute.



3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro trenta giorni decorrenti dal Decreto Rettorale di nomina. Tale termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta, per non più di trenta giorni, per comprovati e documentati motivi.

Articolo 6

Attività della Commissione di valutazione

1. La Commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, appurerà la corrispondenza tra quanto dichiarato nella relazione e gli atti d'ufficio forniti dalle competenti strutture dell'Ateneo. In caso di riscontro positivo, effettuerà la valutazione tenendo conto dei criteri elencati nei successivi commi. In caso di riscontro negativo, la Commissione trasmetterà gli atti al Rettore per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.
2. La valutazione delle attività didattiche sarà positiva per i docenti che in ciascun Anno Accademico nel biennio considerato risultino:

- a) essere titolari di almeno un insegnamento in un corso di laurea o di laurea magistrale, per cui sia stata svolta attività didattica in termini di aule virtuali, incontri docente/tutor, esami di profitto e/o supervisione di elaborati finali o tesi;
- b) per ciascun insegnamento di cui si è titolari, aver garantito la completezza e l'aggiornamento dei contenuti e del layout delle video-lezioni e del materiale didattico integrativo, secondo le esigenze, le indicazioni e gli standard qualitativi previsti dall'Ateneo;
- c) aver organizzato, per ciascun insegnamento di cui si è titolari e per cui risultino studenti iscritti, un numero di aule virtuali almeno pari al numero di CFU dell'insegnamento garantendo, in ogni caso, lo svolgimento in forma sincrona, di una quota non inferiore al 20% del monte ore complessivo di didattica frontale;
- d) aver organizzato, per ciascun insegnamento di cui si è titolari e per cui risultino studenti iscritti, un numero di incontri di coordinamento con il tutor didattico dell'insegnamento almeno pari al numero di appelli d'esame previsti nell'Anno Accademico.

In prima applicazione, come indicato nell'art. 8, comma 3, il criterio c) è soddisfatto con l'organizzazione di almeno 5 aule virtuali. Inoltre, tranne in prima applicazione come indicato nell'art.8, comma 3, occorre che nel biennio considerato:

- e) sia stato organizzato, o sia stata effettuata attività didattica in almeno un percorso formativo erogato dall'Ateneo delle seguenti tipologie:
 - o un corso di master di primo o secondo livello, oppure
 - o un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente (come definiti dall'art. 1, comma 15 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4), oppure
 - o un corso di formazione insegnanti.

3. La valutazione delle attività di ricerca sarà positiva per i docenti che nel biennio considerato abbiano:
 - a) almeno 2 pubblicazioni a carattere scientifico come definito dall'ANVUR, oppure, in alternativa,
 - b) almeno 1 monografia a carattere scientifico come definito dall'ANVUR.

Le pubblicazioni devono essere corredate dal codice ISSN del periodico o dal codice ISBN della monografia. Tali pubblicazioni devono obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo, non appena disponibile.

4. La valutazione delle attività gestionali sarà positiva per i docenti che nel biennio considerato soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) aver ricoperto per almeno un anno uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, delegato del Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, coordinatore di Corso di Studio,



Direttore di Corso di Dottorato, componente del Presidio di Qualità o componente del Nucleo di Valutazione;

- b) essere stato per almeno un anno componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti oppure di un gruppo AQ di Corso di Studio, partecipando ad almeno il 60% delle sedute tenutesi nel biennio durante il proprio mandato;
- c) aver partecipato, in misura non inferiore al 75% nel biennio, alle sedute degli Organi Collegiali di appartenenza (Consigli di Facoltà, Consigli di Dipartimento, Collegi di Dottorato).

Articolo 7

Approvazione degli atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
2. Lo scatto sarà attribuito in caso di valutazione positiva in ognuno dei tre ambiti previsti (attività didattica, di ricerca e gestionale). La valutazione positiva si consegue attraverso il soddisfacimento dei criteri elencati nei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 6.
3. Il provvedimento Rettorale verrà trasmesso al Consiglio di Amministrazione il quale, in caso di valutazione positiva, delibererà l'attribuzione dello scatto, previa verifica della necessaria copertura finanziaria.
4. A seguito della delibera positiva da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.
5. Il Decreto di approvazione atti è pubblicato nell'apposita sezione del sito di Ateneo insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
6. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
7. In caso di valutazione negativa, disposta con provvedimento rettorale trasmesso agli interessati, la richiesta di attribuzione dello scatto potrà essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un Anno Accademico, così come disposto dall'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 4.
8. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il Decreto di approvazione atti, è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei venti giorni successivi.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari interne.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato dal Rettore ed entra in vigore contestualmente alla sua emanazione, sostituendo integralmente le versioni precedenti.
3. In prima applicazione, ovvero per la valutazione delle attività svolte nel biennio precedente l'entrata in vigore di questo Regolamento, nella valutazione dell'attività didattica non sarà tenuto in considerazione il criterio e. dell'art. 6, comma 2 e per il soddisfacimento del criterio c) sarà sufficiente aver organizzato 5 aule virtuali nell'Anno Accademico.



Allegato n. 1

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"G. MARCONI"
S E D E

Trasmessa a mezzo PEC ed e-mail:

rettorato@pecunimarconi.it

rettore@unimarconi.it

OGGETTO: richiesta di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ a _____ (____)

il ____/____/____/ Codice fiscale _____

in qualità di:

- ☐ Professore Ordinario in regime di impegno a ☐ tempo pieno ☐ tempo definito
- ☐ Professore Associato in regime di impegno a ☐ tempo pieno ☐ tempo definito
- ☐ Ricercatore a tempo indeterminato in regime di impegno a ☐ tempo pieno
☐ tempo definito

nel Gruppo Scientifico Disciplinare _____, Settore Scientifico
Disciplinare _____, presso il Dipartimento di _____

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

CHIEDE

di essere sottoposto a valutazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio precedente, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale successivo a quello attualmente in godimento.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- ✓ di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e all'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- ✓ di aver maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- ✓ di non aver subito nel biennio procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura;
- ✓ di aver svolto, nel biennio precedente, le attività didattiche, di ricerca e gestionali riportate nell'allegata Relazione.

Il Docente

Luogo e data _____



Allegato n. 2

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“G. MARCONI”
S E D E

Trasmessa a mezzo PEC ed e-mail:

rettorato@pecunimarconi.it

rettore@unimarconi.it

OGGETTO: relazione sul complesso della attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio
___/20___ - ___/20___

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ a _____ (____)
il ___/___/___/ Codice fiscale _____
in qualità di:

- ☐ Professore Ordinario in regime di impegno a ☐ tempo pieno ☐ tempo definito
☐ Professore Associato in regime di impegno a ☐ tempo pieno ☐ tempo definito
☐ Ricercatore a tempo indeterminato in regime di impegno a ☐ tempo pieno
☐ tempo definito

nel Gruppo Scientifico Disciplinare _____, Settore Scientifico
Disciplinare _____, presso il Dipartimento di _____

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,

DICHIARA

di aver svolto nel biennio considerato le seguenti attività:

a) Attività didattica

Per ciascun Anno Accademico, dichiarare di quali insegnamenti in corsi di laurea o laurea magistrale si è stati titolari e, per ciascuno di questi insegnamenti, dichiarare:

- *se è stata svolta attività didattica in termini di aule virtuali, incontri docente/tutor, esami di profitto e/o supervisione di elaborati finali o tesi;*
- *se è stata garantita la completezza e l'aggiornamento dei contenuti e del layout delle video-lezioni e del materiale didattico integrativo, secondo le esigenze, le indicazioni e gli standard qualitativi previsti dall'Ateneo;*
- *per gli insegnamenti in cui risultano studenti iscritti, il numero di aule virtuali organizzate;*
- *per gli insegnamenti in cui risultano studenti iscritti, il numero di incontri di coordinamento avuti con il tutor didattico dell'insegnamento.*

Dichiarare inoltre, per ciascun anno accademico, i corsi di master, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (ex art. 1, comma 15, Legge 4/1999) e di formazione insegnanti erogati dall'Ateneo che si è organizzato o in cui è stata svolta attività didattica.



Dichiarare le pubblicazioni scientifiche del biennio, indicandone per ciascuna gli estremi bibliografici, comprensivi del codice ISSN del periodico o del codice ISBN della monografia.

Dichiarare quali delle seguenti condizioni sono soddisfatte nel biennio:

- aver ricoperto per almeno un anno uno dei seguenti incarichi: rettore, prorettore, delegato del rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, coordinatore di corso di studio, direttore di corso di dottorato, componente del Presidio di Qualità o componente del Nucleo di Valutazione;
- essere stato per almeno un anno componente di una commissione paritetica docenti-studenti di facoltà oppure di un gruppo AQ di corso di studio, partecipando ad almeno il 60% delle sedute tenutesi nel biennio durante il proprio mandato;
- aver partecipato, in misura non inferiore al 75% nel biennio, alle sedute degli organi collegiali di appartenenza (consigli di facoltà, consigli di dipartimento, collegi di dottorato).

Luogo e data_____

Il Docente